REGIONE PIEMONTE BU14 03/04/2014

Codice DB1111

D.D. 9 dicembre 2013, n. 1187

Azienda faunistico-venatoria "Sant'Albano" (CN). Rinnovo concessione.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 8.03.2004 e s.m.i., con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 391 del 23.12.1998 con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria "Sant'Albano" di complessivi ha 1285, ubicati nei Comuni di S. Albano e Montanera e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Cuneo, in favore del Sig. Francesco PEJRONE, fino al 31.1.2002;

viste le determinazioni dirigenziali n. 25 dell'11.02.20002 e n. 203 del 2.04.2008 con le quali è stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria, fino al 31.01.2014;

vista l'istanza pervenuta in data 12.09.2013 e integrata con istanza del 14.11.2013 dal Sig. PEJRONE Francesco, concessionario dell'azienda faunistico-venatoria "S. Albano", intesa ad ottenere il rinnovo della concessione della suddetta azienda;

preso atto della dichiarazione resa che nessuna modificazione anche di carattere agro-faunoforestale si è verificato nello stato di fatto dell'azienda faunistico-venatoria;

preso atto che il Consorzio è valido fino al 31.12.2013, ai sensi all'art. 2 dell'atto costitutivo del Consorzio, rogito Notaio MUSSO Michele, in data 5.03.1958, n. 54040 di repertorio e ai sensi dell'art. 2 del successivo atto in data 27.06.1963, n. 94456 di repertorio, e automaticamente rinnovato alla scadenza di sei anni in sei anni, e più precisamente fino al 31.12.2019;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza rinnovando fino al 31.01.2020 la concessione alle stesse condizioni e modalità di cui alla determinazione dirigenziale n. 391 del 23.12.1998;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165; visto l'art. 17 della l.r. 23/08; vista la L. 157/92;

determina

di rinnovare la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "S. Albano" di complessivi ha 1285, ubicati nei Comuni di S. Albano e Montanera e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Cuneo, in favore del Sig. Francesco PEJRONE, fino al 31.1.2020.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 15-11925 dell'8.03.2004 e s.m.i. e nella determinazione dirigenziale n. 391 del 23.12.1998.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.P..

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

Il Dirigente Carlo Di Bisceglie